

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA IN DATA 17 DICEMBRE 2025**

Il giorno 17 dicembre 2025 alle ore 14.30 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dalla Presidente con nota prot. n. 0028673/2025 del 12 dicembre 2025, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede l'Avv. ANITA VIVIANI, Presidente.

- O M I S S I S -

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche di AGECEX art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Analisi dell'assetto complessivo della società partecipata "AGEC Onoranze Funebri S.p.A.". (Punto n. 12 dell'O.d.g.)

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Avv. ANITA VIVIANI (Presidente)
Sig. FRANCO DAL BELLO (Vice Presidente)
Sig. GIOVANNI FALDUTO
Arch. STEFANIA MARINI (teleconferenza)
Sig. DARIO POMARI

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

-

Sono presenti:

Dott. MAURO BIANCHI (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott. Avv. VALENTINA STERZI (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott.ssa GABRIELLA ZOCCATELLI (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale)
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)
Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLI (Vice Direttore Generale)
Avv. ROSARIO RUSSO (Responsabile Funzione Compliance)
Prof. Avv. JACOPO BERCELLI (Professore dell'Università di Verona) (teleconferenza)

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Funzione/Sezione Proponente: | C.d.A. |
| • Funzione/Sezione Richiedente: | C.d.A. |
| • OGGETTO: | RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI AGECEX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 - ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA "AGEC ONORANZE FUNEBRI S.P.A.". |
| • (Punto n. 12 dell'O.d.g.) | |

- **Allegati:** n. 1 – Parere del dipartimento di Scienze giuridiche del 4 dicembre 2025 prot. n. 0028108/2025 (pag. 18)

Illustrano la Presidente e il Prof. Avv. JACOPO BERCELLI.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamato l'art. 8, comma 2 lettera f) e comma 3 dello Statuto Aziendale;

richiamato l'articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (c.d. TUSP), in forza del quale *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

richiamato l'art. 20, comma 3 del TUSP, per il quale detto provvedimento deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed essere trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014) e reso disponibile alla Struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

richiamato l'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui per *“amministrazioni pubbliche”* si intendono, ai fini del medesimo TUSP, anche gli enti pubblici economici, nel cui novero rientrano anche le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL (come precisato dai documenti congiunti di indirizzo di MEF e Corte dei Conti), qual è AGECE;

considerato che per l'elaborazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, il documento di riferimento è ancora quello contenente gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”* emanato congiuntamente da MEF–Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti e pubblicato il 20/11/2019, non constando atti di indirizzo successivi;

considerato che nel sopra richiamato documento del novembre 2019 si precisa che *“i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL ... dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute”*;

richiamato l'art. 1, comma 2 del TUSP, secondo cui le disposizioni contenute nel TUSP medesimo ***“sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”***;

richiamato altresì l'articolo 4 del TUSP avente in oggetto *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”*, e in particolare il comma 1 che così recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi*



non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” (c.d. vincolo di scopo pubblico);

richiamata la propria Delibera n. 124 del 19/12/2023, con la quale AGECE, all'esito della analisi dell'assetto complessivo della società "AGEC Onoranze Funebri S.p.A.", aveva adottato un provvedimento di "mantenimento" della partecipazione azionaria nella società medesima, con l'impegno di proseguire e, possibilmente, concludere entro l'anno 2024 l'istruttoria concernente la verifica della disponibilità di operatori del mercato ad assumere lo svolgimento dei c.d. "servizi istituzionali" e la valutazione degli aspetti conseguenti all'opzione dell'esternalizzazione di tali servizi;

visto e richiamato a titolo di motivazione *per relationem* il Parere del dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona del 4 dicembre 2025 (Allegato 1), in cui si illustrano e argomentano tutte le ragioni giuridiche per le quali la partecipazione azionaria di AGECE in AGECE Onoranze Funebri S.p.A. va considerata strumentale e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Verona e di AGECE quale ente strumentale del Comune stesso;

esce il Prof. Avv. JACOPO BERCELLI, dell'Università di Verona;

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale e a voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto che al pari che per gli anni passati, anche per l'anno futuro sussistono i presupposti per disporre il "mantenimento" della partecipazione azionaria di AGECE nella società "AGECE Onoranze Funebri S.p.A.", potendosi ravvisare il vincolo di scopo pubblico, ossia un legame di stretta strumentalità e necessità dello strumento societario con l'esercizio dei compiti istituzionali affidati dal Comune di Verona all'Azienda speciale AGECE;
2. di prendere atto in particolare che il servizio di onoranze funebri è stato assunto dal Comune di Verona come servizio pubblico locale e dunque attività necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
3. di prendere atto altresì che lo stesso Comune di Verona, titolare di tale servizio, ne ha affidato la gestione ad AGECE quale proprio ente strumentale, disponendo in un primo tempo che AGECE lo gestisse direttamente; e disponendo in un secondo momento, in seguito alla legge regionale 18 del 2010, che AGECE lo gestisse tramite una società da essa stessa interamente partecipata, ossia Agece Onoranze funebri s.p.a.;
4. di prendere atto, pertanto, che per AGECE lo svolgimento di tale servizio tramite Agece Onoranze funebri s.p.a. rappresenta un compito ad essa espressamente affidato dal Comune di Verona titolare del servizio e dunque rappresenta un'attività strumentale e necessaria in quanto rispondente a finalità istituzionali ad esse fissate dal Comune di Verona ;
5. di prendere atto, pertanto, che per AGECE la partecipazione azionaria in Agece Onoranze funebri s.p.a. risponde pienamente ed è necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come fissate per AGECE dal Comune di Verona;



6. di demandare agli uffici amministrativi competenti la compilazione delle Schede MEF per la rilevazione delle partecipazioni secondo la strutturazione indicata dal MEF–Dipartimento del Tesoro nelle “Schede di rilevazione” scaricabili dal “Portale Tesoro”;

La presente Delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Alla presente **DELIBERA** viene attribuito il seguente numero: **103/2025**.

PER L'ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
• alla Direzione Generale • alla Presidenza • alla Sezione Ragioneria e Bilancio	• alla Sezione Controllo di Gestione

- O M I S S I S -